



Villalago

COMUNE DI VILLALAGO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)



Telef. 0864/740134-740141-740102 Fax. 0864/740154 P.I. 00215010661 C.C.P. 12143673

Prot n. 912 del 31/03/2014 ORDINANZA N. 6 DEL 31/03/2014

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI PER IL CONTRASTO ALL'ACCATTONAGGIO MOLESTO, PER IL DEGRADO URBANO E DELLA MICROCRIMINALITA'.

II SINDACO

- **Rilevata** l'esistenza e la dimensione del fenomeno dell'accattonaggio nel territorio comunale, praticato in modo insistente e vessatorio, fornendo informazioni ingannevoli;
- **Constatato** che il fenomeno dell'accattonaggio si manifesta spesso e nella maggior parte dei casi nei confronti di persone deboli, anziane agevolando attività illecite, quali furti ed altre attività criminose;
- **Rilevato** il fenomeno in costante crescita di venditori porta a porta reali o che si spacciano per tali, privi di formale autorizzazione e che approfittando della debolezza e benevolenza altrui intraprendono attività criminose quali furti e rapine;
- **Rilevato** altresì che la consegna a domicilio di volantini e materiale pubblicitario, speso è compiuta in modo fraudolento, compresa la collocazione di manifesti non autorizzati fuori dagli spazi, danneggia il decoro pubblico, in quanto il materiale viene costantemente abbandonato sul territorio comunale, costituendo carico di rifiuti da smaltire e spese per l'Amministrazione Comunale;
- **Considerato** l'aumento di furti e la spesso affinità tra le presunte vendite a domicilio e i fenomeni di intrusione molesta nelle abitazioni provate, concomitanti o precedenti a rapine a danno di anziani;
- **Constatato** che l'accattonaggio e la vendita di prodotti a domicilio spesso risultano praticate nei confronti di anziani con richieste insistenti e modalità aggressive;
- **Verificato** che tali attività debbano essere monitorate opportunamente, sia per segnalare eventuali di effettiva indigenza e conseguentemente per intervenire con opportune misure sociali, sia per contrastare l'insorgenza ed in favoreggiamento di fenomeni criminali, oltre che per evitare conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano;
- **Visto** l'art. 54 del D.L. n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 6 della L. n.125/2008;
- **Visto** quanto disposto con il D.M. 5 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminali, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- **Riscontrata** la L.R. 23/12/1999 n. 135, recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo;
- **Ritenuto** di provvedere in merito per arginare i problemi citati in premessa e per adeguare alle norme di riferimento le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche compresa l'attività in forma itinerante;
- **Riscontrata** la nota prot. n.0013469 del 28/03/2014 della Prefettura dell'Aquila;

ORDINA

E' fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, nonché quelle destinate al culto;

E' fatto divieto, per motivi di pubblica sicurezza indicati in premessa, di svolgere attività di vendita a domicilio del consumatore, senza la prevista autorizzazione Comunale da richiedere nei modi e nei termini stabiliti dalla L.R. n.135 del 23/12/1999; il Comune provvederà a rendere pubblico entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio la dislocazione dello spazio dove poter esercitare l'attività di vendita;

E' fatto obbligo alle imprese che intendono svolgere forme speciali di vendita, quali l'offerta di beni e servizi di cui all'art. 19 del D.L. 114/98 e successivi, di produrre presso gli Uffici Comunali di Villalago, apposita domanda contenente la seguente documentazione:

- elenco dei soggetti effettivamente incaricati della vendita e della raccolta di ordinativi di acquisto correlato da documento di identità e cartellino di riconoscimento per ognuno dei soggetti incaricati;
- copia autentica della segnalazione certificata di inizio di attività presentata al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha avviato l'attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici.

Sanzioni. Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque violi i disposti del primo capo della presente ordinanza (accattonaggio) è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di €. 80 ad un massimo di €.500,00, con un pagamento in misura ridotta pari a €.160,00, è altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro provento della violazione.

Le sanzioni relative all'esercizio delle attività commerciali senza le prescritte autorizzazioni sono previste nell'art. 29 del D.Lgs 114/98. Per le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 29 c.1: minimo edittale € 2.582,00 massimo edittale € 15.493,00 pagamento in misura ridotta € 5.164,00. Sanzioni pecuniarie di cui all'art. 29 co. 2°: minimo edittale € 516,00, massimo edittale € 3.098,00, pagamento in misura ridotta € 1.032,00. Per le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22 c.1: minimo edittale € 2.582,00 massimo edittale € 15.493,00, pagamento in misura ridotta € 5.164,00. Sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22 c.3: minimo edittale € 516,00, massimo edittale € 3.098,00, pagamento in misura ridotta €. 1.032,00. Per le sanzioni accessorie di cui all'art. 29 c.1: confisca delle attrezzature e della merce per commercio senza autorizzazione fuori territorio e senza autorizzazione della autorità ovvero senza permesso del soggetto proprietario/gestore. Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate chiunque violi i disposti del quarto capo della presente ordinanza (misure per il degrado urbano e decoro pubblico) è soggetto all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.24 del D.L. n.507/1993 con il pagamento in misura ridotta pari a €. 412,00.

I proventi delle sanzioni amministrative suindicate vengono devoluti al Comune

Alle Forze dell'Ordine è disposto l'obbligo di far rispettare la presente ordinanza.

Si invita la Cittadinanza a segnalare tempestivamente eventuali violazioni alla presente ordinanza richiedendo intervento immediato in caso di pericolo alla sicurezza e forte sospetto di intenzioni criminose.

A norma dell'art.8 della L.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sindaco Fernando Gatta.

Avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà porre ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia dell'Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa e ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Comunale, li 31 marzo 2014.



IL SINDACO:

Fernando Gatta